



Sentenza. n. 93 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cons. Carlo Picuno, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 17 aprile 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **37429** del registro di segreteria, proposto da XX, nato a Carmiano (LE) il XX c.f. XX, ivi residente in via Villafranca n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Montorsi del Foro di Modena, c.f. MNT TMS 77E22 B819A, con studio in Modena, Via Cesare Battisti n. 5, pec: tommaso.montorsi@ordineavvm Modena.it

contro

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabiola Leone (LNEFBL73B46L400Y), giusta procura ad lites per atto notar del Notaio Fantini del 23.1.2023 rep.37590 / 7131 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

All'esito della pubblica udienza odierna presente l'Avv. Fabiola Leone per l'Inps e l'avv. Tommaso Montorsi per il ricorrente;

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. XX, iscrizione n. XX di liquidazione del suo trattamento pensionistico per non aver l'INPS applicato la percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 fino alla cessazione del servizio.

Inoltre, ha rappresentato che proviene dalla categoria dei Luogotenenti Carica Speciale e che solo al termine della carriera, a seguito di vincita del primo concorso per Ufficiali ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri ha conseguito una progressione di carriera, sfociata nel ruolo degli Ufficiali straordinari ad esaurimento mantenuto sino alla data del congedo per limiti di età a decorrere dal 24 novembre 2021.

Nello specifico, ha sostenuto che il suddetto avanzamento di carriera, verificatosi con decorrenza XX, ha dato luogo ad una quantificazione del trattamento di quiescenza, all'atto del congedo dall'Arma, minore rispetto a quello che gli sarebbe spettato laddove fosse rimasto con il grado di Sottufficiale determinando, quindi, nei fatti, un pregiudizio economico per cui oggi è domanda.

Ciò in quanto, il combinato disposto dell'art. 54 comma 8 del d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 17, comma 1 della L. n. 724/1994 e dell'art. 2, comma 19 della L. n. 335/1995, fa sì che per gli Ufficiali la base pensionabile dei primi 20 anni di servizio utile è del 44% incrementata dell'1,80% per i successivi (art. 54, commi 1 e 2 d.p.R. n. 1092/1973), mentre per i Sottufficiali l'aliquota del 44% per i primi 20 anni è incrementata del 3,60% dal 21° anno fino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione dal servizio (art. 54, commi 1 e 6 d.P.R. n. 1092/1973).

In particolare, viene contestata dal ricorrente - che, come detto, ha militato nel ruolo dei Sottufficiali per poi progredire in quello degli Ufficiali solo a far data dal XX, rimanendovi fino al congedo per meno di 4 anni - la modalità di calcolo operata dall'INPS nella determina di pensione impugnata con riferimento alla quota B che, a suo dire, proprio per essere stata erroneamente calcolata utilizzando la percentuale spettante agli Ufficiali raggiunge l'aliquota complessiva del 57,22%, anziché quella maggiore del 63,39%; la suddetta differenza percentuale, secondo la tesi del ricorrente, determinerebbe unaggrave deminutio del trattamento di quiescenza.

Infatti la determinazione della quota B è avvenuta considerando che tutto il servizio prestato fosse stato svolto nel ruolo degli Ufficiali, non valutando che, per quasi tutta la durata del servizio attivo nell'Arma dei Carabinieri, lo XX è appartenuto al ruolo dei Sottufficiali.

2. In data 4 aprile 2024 si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;

3. Con memorie depositate il 3 aprile 2024, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando giurisprudenza favorevole alla tesi interpretativa a sostegno della domanda ed allegando un prospetto (elaborato dall'INPS in casistiche identiche a quelle che ne occupa) da cui si evincerebbe che il trattamento pensionistico sarebbe superiore rispetto a quello liquidato, laddove si fossero applicate le aliquote previste per i Sottufficiali;

4. All'odierna udienza, l'avv. Montorsi per il ricorrente e l'avv. Leone per l'INPS hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive deduzioni, ulteriormente illustrandole.

Considerato in

DIRITTO

Questo GU non ha motivo per discostarsi da quanto affermato da questa Sezione giurisdizionale in caso del tutto analogo e definito con sentenza n. 198/2023 nell'ambito della quale è stato condivisibilmente affermato che : *“...al ricorrente è stata liquidata la pensione in base al sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13 l. n. 335/1995, vantando costui, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio superiore ai 18 anni.*

Tale sistema di calcolo della pensione assume come punto di partenza, ai fini della sua quantificazione, la retribuzione pensionabile alla cessazione che, nel caso di specie, è quella (maggiore) propria del ruolo degli Ufficiali a cui lo S. apparteneva alla data del congedo per limiti di età, ancorché, soltanto, da poco meno di 3 anni per effetto dell'utile posizionamento nella graduatoria del concorso appositamente espletato dall'Amministrazione di appartenenza.

Ciò si rivela in piena coerenza - come ribadito dalla giurisprudenza contabile anche in subiecta materia - con il principio secondo cui rileva lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente (C. conti, Sez. Giur. per la Regione Lombardia, n. 147/2020).

Ne deriva che l'INPS correttamente non ha applicato i coefficienti di rendimento previsti per i Sottufficiali, sia pure limitatamente ai periodi in cui il ricorrente vi apparteneva, in quanto avrebbe, all'evidenza agito contra legem.

D'altro canto, va rimarcato, come condivisibilmente affermato recentemente dalla giurisprudenza che: "... il calcolo della pensione su base interamente retributiva, dovendo tener conto dell'ultimo emolumento stipendiale ai fini del calcolo della base pensionabile (necessariamente maggiore atteso il passaggio nel grado superiore), non può per ragioni di coerenza logica e sistematica considerare il coefficiente maggiore richiesto per il servizio prestato nel minor grado. Sarebbe come ottenere una doppia utilità che è contraria alla ratio della disposizione. Se il ricorrente fosse stato posto in quiescenza nel grado dei sottufficiali (nel quale ha trascorso la maggior parte del servizio), avrebbe sì ricevuto il coefficiente di rendimento oggi invocato, ma avrebbe avuto anche una minore base pensionabile rispetto a quella che gli è stata calcolata nel grado superiore cui ha avuto accesso..." (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 55/2022). In tal senso, depone, a ben vedere, anche la previsione dell'art. 54 c. 8 del DPR 1092/1973 secondo cui in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio) - invocato dal ricorrente a sostegno dell'accoglimento del ricorso - laddove ha riguardo all'intera pensione spettante al militare e non, certamente, ad alcune soltanto delle componenti (voci) considerate ai fini del suo computo. L'apprezzamento della consistenza della medesima, in termini quantitativamente minori o maggiori rispetto a quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, così come previsto dalla disposizione, muove infatti dai complessivi parametri utilizzati per il calcolo del trattamento: quindi non solo, come preteso dal ricorrente, dalle aliquote di rendimento applicate, ma primariamente dalla base della retribuzione pensionabile alla cessazione la quale, per un verso, è necessariamente maggiore atteso l'inquadramento nel grado superiore di Ufficiale e, per l'altro, non è stata per nulla messa in discussione dallo S.; e ciò, in disparte il rilievo che, in tal guisa, si finirebbe per riconoscere un trattamento di quiescenza che godrebbe irragionevolmente, ai fini della sua quantificazione, di una sorta di "...doppia utilità..." (cfr. Sez. Giur. Calabria, sent. n. 55/2022). In siffatto contesto, si rivela, quindi, del tutto infondata la pretesa del ricorrente a vedersi incrementata la base pensionabile con applicazione di percentuali maggiori (rispettivamente, del 3,60% dal 21° anno di servizio fino al 31 dicembre 1997, e del 2% dal 1° gennaio 1998 fino alla cessazione dal servizio). Né può giungersi a diverse conclusioni sulla scorta della documentazione depositata a supporto con la memoria in data 13 settembre 2022, vale a dire dei "...fogli di calcolo predisposti dall'INPS ... in controversia di identico contenuto...", che asseritamente dimostrerebbero il più favorevole trattamento che deriverebbe laddove la pensione fosse riliquidata in conformità alla dedotta domanda.

Ed invero, è appena il caso di evidenziare che le basi pensionabili considerate - e rivenienti dalla simulazione operata dall'Istituto previdenziale - sono diverse in quanto varia la retribuzione alla cessazione utile, sia per la quota A che per la quota B, risultando, all'evidenza, maggiore quella attribuita per il grado di Ufficiale e rendendosi, pertanto, palese come la progressione di carriera dal grado inferiore al grado superiore determina un aumento degli elementi retributivi utili per calcolare le due quote della pensione diversamente da come prospettato dal ricorrente.

Da ultimo, in piena adesione a quanto già sostenuto da conforme giurisprudenza nella soggetta materia, si rappresenta che, in ogni caso, l'applicazione della maggiorazione del 3,60% di cui all'art. 54, comma 6 del D.P.R n. 1092/1973 pretesa dal ricorrente costituisce un'aliquota annua speciale che si applica "...limitatamente ai collocamenti in quiescenza prima dei previsti limiti di età e persegue una finalità perequativa nei confronti dei sottoufficiali che, essendo collocati in quiescenza prima del limite massimo di età, non riescono a conseguire la pensione massima...". (cfr. Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 90/2023).

Ipotesi, questa, che però non ricorre nella fattispecie all'esame, poiché il ricorrente è stato posto in congedo per il raggiungimento del limite di età di 60 anni ai sensi degli artt. 924 e 928 del D.Lgs. 66/2010."

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché infondato.

3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese che si liquidano equitativamente in € 500,00 come per legge.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 17 aprile 2024.

IL GIUDICE

Cons. Carlo Picuno F.to digitalmente

Depositato in segreteria il 18/04/2024

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma